



CITTÀ di VENTIMIGLIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Avviso pubblico

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che si propongano come Ente Attuatore in co-progettazione di un piano per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito della Rete Sai - ex Siproimi – Progetto n. 1906.

Premesso che

- in data 22 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'Avviso, "Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete "SAI EX SIPROIMI", attraverso il finanziamento di nuovi progetti destinati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- il Comune di Ventimiglia ha presentato in data 21/04/2021 apposita domanda di finanziamento accompagnata da proposta progettuale;
- in data 11 agosto 2021 il Ministero dell'Interno con DM n. 23420 ha integrato il precedente decreto del 1° luglio che aveva ammesso al finanziamento 51 nuovi progetti SAI, prevedendo uno scorrimento di graduatoria in cui i nuovi progetti finanziati salgono a 96, per un complessivo di 1532 posti, facendo così rientrare al finanziamento il Comune di Ventimiglia (progetto n.1906), posizionato all'ottantaseiesimo posto, per un importo complessivo pari ad € 448.958,21;
- il Comune di Ventimiglia procedeva con la realizzazione delle attività progettuali attraverso un soggetto attuatore individuato tramite l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.117/2017;
- il Ministero dell'Interno con successivi decreti approvava la prosecuzione delle attività progettuali fino alla data ultima del 31/10/2023;
- con Decreto n. 47609 del 07/11/23, il Ministero dell'Interno ha assegnato a questo ente un nuovo contributo pari ad € 960.510,00 per la prosecuzione delle attività del medesimo progetto n.1906 per un ulteriore biennio dal 01/11/23 al 31/10/2025;

Viste

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 06/09/2023- "Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete sai ex SIPROIMI" – prog. N. 1906 - domanda di finanziamento per la prosecuzione del progetto per un ulteriore biennio - atto di indirizzo;
- la determinazione dirigenziale n. 904 del 24/11/2023 di approvazione, fra l'altro, del presente Avviso e della documentazione correlata;

TUTTO CIO' PREMESSO SI RENDE NOTO CHE

il Comune di Ventimiglia indice un Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e realizzazione delle attività di accoglienza dedicate ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito della Rete SAI, ex Siproimi – progetto n.1906.

Art. 1 Ente Procedente

Comune di Ventimiglia

Piazza Della Libertà n. 3

Cap. 18039 – Ventimiglia IM

PEC: comune.ventimiglia@legalmail.it

Indirizzi internet: www.comune.ventimiglia.it

Art. 2 Quadro normativo e programmatico di riferimento

- D.Lgs. n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.d.;
- LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
- D.Lgs. 142/2015. “Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale”;
- Legge 47 del 07/04/2017 disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- DL 113 del 2018 così come modificato dalla Legge 129 del 02/08/2008 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini;
- D.M. del 18/11/2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”;
- Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019 per cui l'Ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti e successive modifiche e integrazioni;
- DL 130 del 2020 disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- Rete SAI: Sistema di Accoglienza e Integrazione, acronimo che indica il nuovo sistema di accoglienza previsto dal D.L. 130/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/10/2020;
- D.M. n. 23420/2021: Decreto del Ministero dell’Interno che integra il precedente Decreto Ministeriale del 1°luglio 2021 n. 19125 riguardante l’assegnazione delle risorse per il finanziamento dei progetti SAI per i minori stranieri non accompagnati;
- Manuale SPRAR: manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (aggiornamento ottobre 2021);
- Manuale Unico di rendicontazione SPRAR (vers. 2.0 maggio 2018);
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DPCM del 30/3/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”;
- D.M. n. 72 del 31/03/2021 adozione delle Linee guida sul rapporto delle pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.lgs. 117/2017;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (...) che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

- delibera del CIPE n. 63, del 26 novembre 2020, che introduce la normativa in attuazione della riforma del CUP;

Ed inoltre

- Legge n. 328 del 2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nel quadro dell’ordinamento giuridico italiano alcune disposizioni in riferimento al ruolo degli Enti del Terzo Settore, in particolare l’art. 1, co. 5, che dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che gli ETS debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- D.P.C.M. 30.03.2001 – “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 328/2000” – che all’art. 7 prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente gli ETS attivandoli non solo nella fase finale di gestione ed erogazione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e specifici progetti operativi – i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui gli ETS esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- Legge regionale 12/06, art. 32 “Politiche a favore dei minori” (comma 4);
- Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, che all’art. 5 recita: “Le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2010. La coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale”;
- Art. 6 del D.Lgs. 36/2023 codice dei contratti pubblici;
- Art. 5 della delibera dell’ANAC n. 32 del 20/01/2016 il D.Lgs. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018, sulla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali;
- Linee guida approvate con D.M. Lavoro del 23/7/2019 per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore;
- modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal Decreto 76/2020, così come convertito dalla legge 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.L.gs. 117/2017;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS), in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del D.Lgs. 117 del 2017;
- Legge Regionale n. 12/2006, che disciplina la rete di servizi atti a promuovere ed assicurare la tutela sociale e socio-sanitaria delle persone in condizioni di bisogno e che all’art. 3 comma b) individua i minori di qualsiasi nazionalità quali destinatari dei diritti di cittadinanza sociale;
- D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) che all’art. 55 stabilisce che in attuazione dei principi di sussidiarietà, *“cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;

- sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 che sancisce la piena legittimazione degli istituti del Codice del Terzo Settore (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento) definendoli “amministrazione condivisa” e che definisce l’istituto della co-progettazione come modello che “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- D.Lgs. 267/2000, che all’art. 119 prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare accordi di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di coprogettazione;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021 che definisce le Linee Guida attuative degli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, per il loro utilizzo nei rapporti fra amministrazioni pubbliche e soggetti del Terzo Settore e detta le modalità del procedimento della coprogettazione;
- Linee Guida ANAC, n. 17 adottate con Delibera n. 382 del 27/7/2022 recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, nelle quali al punto 2 si evidenzia che le forme di coprogettazione con gli ETS (Enti del Terzo Settore) sono escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici;
- Legge Regionale 9/2017, “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, pubbliche e private”;
- DGR 944/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, o socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”;

Art. 3 Oggetto e finalità della manifestazione d'interesse

Il presente Avviso è finalizzato alla co-progettazione ed alla successiva realizzazione di interventi necessari al rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nell’ambito della Rete Sai - ex Siproimi, con il fine di dare prosecuzione al progetto n.1906 già avviato dal Comune di Ventimiglia.

Nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 117/2017, in materia di coinvolgimento e partecipazione degli Enti del Terzo settore, nonché di quelli ex art. 12 della legge 241/1990 di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il Comune di Ventimiglia, al fine di attivare interventi efficaci ed efficienti sul territorio, intende procedere, con il presente avviso, alla selezione di qualificate partnership territoriali e relative idee progettuali per la coprogettazione e realizzazione delle azioni di cui al presente Avviso.

Al riguardo l’Amministrazione intende avvalersi di uno o più enti attuatori che dovranno operare all’interno di una o più strutture nella propria disponibilità ed aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni riguardanti i requisiti generali e specifici delle strutture adibite all’accoglienza di cui alla L.328/2000, di cui all’art. 43 e 48 della Legge Regionale n. 12 del 24-05-2006, di cui alla Legge Regionale 11 maggio 2017 n. 9, di cui alla DGR 944/2018. Il progetto si pone l’obiettivo di accogliere sino a un massimo di 18 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile, secondo le modalità previste dalla normativa regionale e nazionale in materia. Dovranno essere attivati servizi di accoglienza sulla base delle previsioni del D.M. 18/11/2019 e delle Linee Guida ad esso allegate, con particolare riguardo agli articoli 34 e 35.

I soggetti in possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli, parteciperanno al tavolo di co-progettazione, diventando partner operativi del Comune di Ventimiglia per la successiva realizzazione del progetto, la predisposizione di reportistica e documentazione delle attività, nonché per la rendicontazione dei costi.

Si precisa, fin d’ora, che l’attività di co-progettazione non sarà retribuita.

ART. 4 Accoglienza e presa in carico dei MSNA

Il soggetto attuatore dovrà garantire la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria dei MSNA seguendo le indicazioni del “Manuale operativo per

l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Agosto 2018).

Le attività da garantire come dettagliate nel Manuale SPRAR, cui si rimanda, sono:

- mediazione linguistica e interculturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale e legale;
- tutela psico-socio-sanitaria.

Art. 5 Soggetti ammessi alla selezione

Il presente Avviso è pubblicato in coerenza con le disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore.

Sono invitati a presentare domanda gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, nello specifico:

- Società cooperative sociali;
- Organizzazioni di volontariato, di cui agli artt. 32, 33, 34 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 35, 36, 37 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe regionale/nazionale;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Qualora sia previsto dalla tipologia del soggetto giuridico, l'Ente del terzo settore dovrà essere iscritto al registro delle C.C.I.A.A., da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura dell'Avviso in oggetto.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato B del presente Avviso, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente interessato, unitamente al documento in corso di validità.

Il RUP effettuerà le verifiche dei requisiti, come previsto dai successivi articoli.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determinerà l'immediata esclusione del richiedente dalla procedura in argomento.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Tutti i soggetti succitati devono svolgere attività senza scopo di lucro. Se il soggetto è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., dovrà avere finalità mutualistiche.

È ammessa la candidatura di più soggetti aggregati in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) già costituite o costituende.

Art. 6 Requisiti generali e speciali – cause di esclusione

Gli ETS che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno avere almeno una sede operativa nel territorio del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, per il quale propongono la propria candidatura.

➤ REQUISITI GENERALI

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, non dovranno essere incorsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 (automatiche) e 95 (non automatiche) di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. ovvero:

CAUSE ESCLUSIONE AUTOMATICHE (Art. 94 D.Lgs. 36/2023):

1. *È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:*

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
 - a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo
 - d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g. del direttore tecnico o del socio unico;
 - h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
 5. Sono altresì esclusi:
 - a. l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- b. l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli Enti del Terzo Settore tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - d. l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
 - e. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - f. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle proposte progettuali.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

CAUSE ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE (art. 95 D.Lgs. 36/2023):

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - a. il sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b. *che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;*
 - c. *il sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
 - d. *il sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;*
 - e. *che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dall'ente procedente con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.*
2. *La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della proposta progettuale, oppure nel caso in cui l'ETS abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.*
3. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:*
- a. *il reato è stato depenalizzato;*
 - b. *è intervenuta la riabilitazione;*
 - c. *nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
 - d. *il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;*
 - e. *la condanna è stata revocata.*
4. *La stazione appaltante dispone altresì l'esclusione in caso di:*
- a. *violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;*
 - b. *gravi negligenze o azioni in malafede, nell'esecuzione delle attività affidate dall'Amministrazione, errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;*
 - c. *false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi;*
 - d. *gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di attività professionali derivanti da procedure di gara, finanziati con fondi comunitari e/o nazionali;*

I soggetti partecipanti attesteranno il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

➤ **REQUISITI SPECIALI**

1. **Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo Statuto o da analogha documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto proponente;**
2. **Dichiarazione bancaria attestante l'affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93;**
3. **Capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 10 comma 2 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019: l'Ente attuatore deve possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono debitamente documentate.**

NOTA BENE: in caso di consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.

L'associazione o il raggruppamento degli Enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione.

Art. 7 Requisiti della/e struttura/e

Il soggetto attuatore deve avere inoltre, quale requisito di partecipazione, immediata e piena disponibilità di una o più strutture destinate allo scopo per l'accoglienza sino a un massimo di 18 minori stranieri non accompagnati di sesso maschile.

Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibili;
- c) ubicate nel territorio dell'Ente locale proponente o di altro Ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
- d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale e nazionale;
- h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

I posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla metà' di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età' superiore ai quattordici anni.

Art. 8 Durata del progetto e modalità di copertura delle spese

La durata del progetto è pari a mesi venti, dal 01/03/2024 al 31/10/2025.

Le attività progettuali potranno proseguire anche dopo la scadenza iniziale sia in caso di utilizzo di economie di spesa da parte del Comune di Ventimiglia, sia a seguito di assegnazione di nuovi finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno destinati al medesimo progetto.

In entrambi i casi il Comune di Ventimiglia potrà proseguire le attività progettuali con il medesimo soggetto attuatore per un massimo di anni 2 oltre la scadenza iniziale.

I centri di accoglienza della rete SAI sono finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI, la cui Autorità Responsabile ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Il costo complessivo del progetto, pari alla quota massima rimborsabile a/al soggetto/i attuatori, calcolato per una durata inizialmente prevista di 20 mesi è pari a € **794.183,40** definito, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 delle Linee Guida allegate al D.M. 18/11/2019, sui posti attivi, cioè prevedendo un costo massimo prodie pro capite di € **72,33** per l'accoglienza di **18** minori per **610 giorni** (Determina **14231** del **17/07/2020** della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo).

A tal fine si allega Piano Finanziario preventivo annuo MSNA, approvato dal Ministero, che dovrà essere accettato interamente dai candidati. (All. E)

Il costo complessivo del progetto sopra indicato verrà rimodulato proporzionalmente sulla base della durata effettiva del progetto, sul numero di posti attivi all'avvio del progetto e durante l'esecuzione del progetto e tenendo conto di tutte le voci di costo e delle attività previste dal piano finanziario approvato dal Ministero.

Qualora nel periodo di vigenza della convenzione venissero diminuiti anche solo temporaneamente i posti attivati inizialmente e il Ministero apportasse a seguito di ciò, una decurtazione proporzionale del budget inizialmente finanziato, tale riduzione sarà apportata automaticamente al costo del progetto e quindi alla quota massima rimborsabile al/ai soggetto/i attuatori.

Il Soggetto Attuatore selezionato opererà nella fase della co-progettazione e nelle fasi successive relative alla realizzazione e gestione del servizio.

Il progetto verrà finanziato completamente con risorse finanziarie del Ministero dell'Interno e pertanto nessun onere finanziario sarà posto a carico del Comune di Ventimiglia.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, il Soggetto attuatore, salvo la previsione di un anticipo da parte del Ministero, dovrà anticipare tutte le risorse necessarie all'esatto adempimento di quanto previsto dal Progetto; il Comune di Ventimiglia provvederà alla corresponsione periodica delle risorse che il Ministero assegnerà di volta in volta, con le modalità di cui all'art. 28 delle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati.

Gli ulteriori aspetti amministrativo-finanziari sono consultabili sul sito del Ministero dell'Interno.

Alla scadenza del progetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso. Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca dell'affidamento in caso di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione.

Art. 9 Articolazione organizzativa e fasi del processo di co-progettazione e realizzazione

La co-progettazione, ai sensi del comma 3, articolo 55 del Codice del Terzo Settore, in quanto istruttoria partecipata e condivisa presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

Il lavoro di coprogettazione di cui al presente Avviso è organizzato e si sviluppa secondo la metodologia indicata nella proposta progettuale già presentata dal Comune di Ventimiglia ed approvata dal Ministero dell'Interno.

Il Comune di Ventimiglia con il soggetto/i attuatore/i selezionato/i darà avvio alla fase di coprogettazione durante la quale saranno definiti gli strumenti gestionali e operativi che supporteranno nel tempo le relazioni di partnership e permetteranno di realizzare le attività previste oltre l'individuazione degli indicatori di realizzazione e di risultato per la valutazione degli interventi realizzati.

Il primo tavolo di coprogettazione verrà convocato entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature. I soggetti ammessi saranno invitati con apposita convocazione, a mezzo PEC, indicante la data, l'orario e la sede dell'incontro.

La coprogettazione definirà nel dettaglio analitico/operativo i contenuti della convenzione che verrà in seguito sottoscritta per la realizzazione degli interventi ed in particolare:

- finalità ed obiettivi da conseguire, con evidenza degli elementi innovativi e sperimentali;
- assetto organizzativo tra il Comune di Ventimiglia ed i partner progettuali nella gestione dei servizi, delle attività e degli interventi;
- attività volte al raggiungimento dei predetti obiettivi e relative modalità operative-gestionali, di accesso ai servizi, composizione dello staff tecnico dedicato con relativi ruoli e funzioni, obblighi assicurativi, ulteriori obblighi dei partners;
- piano economico/finanziario, con individuazione di costi e risorse;
- predisposizione e stipula della Convenzione;
- inizio attività, da svolgere tassativamente secondo quanto previsto dalle Linee guida approvate con D.M. del 18/11/19 e dal manuale operativo Sprar in vigore.

Tutte le operazioni dei Tavoli saranno debitamente verbalizzate.

Farà seguito la stipula della convenzione per l'attuazione degli interventi.

È fatta espressa riserva di richiedere ai soggetti selezionati, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione, alla luce di elementi che suggeriscano modifiche e/o integrazioni progettuali.

Art. 10 Convenzione

I rapporti tra Comune di Ventimiglia e Soggetto attuatore ETS/ATS/ATI/RTI saranno regolati da apposita Convenzione che recepirà gli elementi contenuti:

- nel presente Avviso
- nella proposta progettuale presentata dal Soggetto attuatore;
- nell'attività stessa di co-progettazione
- nel piano economico finanziario di massima predisposto dal Comune di Ventimiglia.

Art.11 Norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il soggetto attuatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.

Il soggetto attuatore è tenuto a fornire al proprio personale tutte le informazioni ed i corsi di formazione, nonché relativo aggiornamento, previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii., al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale e al soggetto attuatore di cui all'art 26, comma 2, di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il soggetto attuatore dovrà fornire all'Amministrazione comunale la documentazione necessaria alla verifica della propria idoneità tecnico professionale, ex art 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008.

Il soggetto attuatore dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante l'attività lavorativa, con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del Medico competente, ove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Il soggetto attuatore è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale (oltre al nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):

- il nominativo del Medico Competente;
- la dichiarazione di essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi;
- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio (con idoneità tecnica, in numero non inferiore a 4 come da DM 16 Luglio 2014 e comunque in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore nel periodo dell'appalto) e per il primo soccorso, e l'indicazione del Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti all'emergenza antincendio e al primo soccorso dovranno essere in possesso dell'attestato di formazione secondo quanto prescritto rispettivamente dal D.M. del 10.03.98 e dal D.M. n.388/03;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare tutte le norme previste dal D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del soggetto attuatore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento di alcune attività, specificate o comunque necessarie all'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il personale del soggetto attuatore ne deve essere dotato in conformità con il D.Lgs. n. 81/2008.

Tutto il personale del soggetto attuatore dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento riportante l'indicazione del Datore di lavoro, la fotografia e le generalità del lavoratore (art. 26, comma 8 D. Lgs. n. 81/2008).

Dovranno altresì essere rispettate tutte le normative nazionali emanate in riferimento alle misure di contenimento da Covid-19.

Art.12 Controlli

1. Il soggetto attuatore deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nella proposta progettuale.
2. In ogni caso il Comune si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi appaltati.
3. Il Comune delega i propri referenti per la verifica degli aspetti pedagogici, organizzativi e tecnici dello svolgimento del servizio.
4. Essi ordinariamente possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile al monitoraggio e/o controllo dello svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.
5. Dalle attività di controllo e ispezione potrà essere redatto verbale, da consegnare in copia all'aggiudicatario in caso di contestazioni.
6. L'aggiudicatario può presentare deduzioni e chiarimenti prima del termine fissato per l'adozione dei provvedimenti.
7. Restano salvi i controlli e la vigilanza della ASL e degli altri enti aventi competenza istituzionale in materia.

Art.13 Rispetto delle normative vigenti e disciplina applicata ai lavoratori

1. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
2. Il soggetto attuatore dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il soggetto attuatore si impegna nei confronti del personale:
 - a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
 - b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.
3. L'incaricato della gestione deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
4. Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato, nei rapporti di diritto tra affidatario e Amministrazione comunale si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.
5. il soggetto attuatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente contratto.

Art. 14 Data e modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

L'istanza di partecipazione dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- **“ALLEGATO B – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”** → sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante, completa dei relativi allegati come indicato nella domanda stessa;
- **“ALLEGATO C – COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/ SCOPO (ATI/ATS) E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA”** → *(da compilarsi esclusivamente in caso di partecipazione in ATI/ATS)* debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti degli ETS partecipanti all'ATI/ATS/Consorzio
- **“ALLEGATO D – PROPOSTA ATTUATIVA DEL PROGETTO” redatta dall'ETS** → La proposta tecnico-progettuale deve essere contenuta preferibilmente nei limiti delle 30 (trenta) pagine, carattere Times New Roman dimensione 12. La relazione dovrà contenere:
 - obiettivi
 - marco-azioni

- metodologia di lavoro
- innovazioni e proposte

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/12/2023.

L'oggetto della comunicazione inviata via PEC dovrà essere:

“Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che si propongano come Ente Attuatore in co-progettazione di un piano per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati nell'ambito della Rete Sai - ex Siproimi – Progetto n. 1906”.

Ai fini del rispetto del suddetto termine, farà fede la data e l'ora della ricezione, registrata dal gestore PEC server del mittente.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Il Comune di Ventimiglia declina ogni responsabilità per errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma 3, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli Enti del Terzo Settore che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Art. 15 – Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

Il RUP, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà alla verifica dell'istanza e del possesso dei requisiti per essere ammessi alle fasi successive della co-progettazione, registrando gli esiti in apposito verbale e procedendo alla redazione del relativo elenco di ETS.

Saranno considerate **inammissibili** – e quindi escluse dalla valutazione – le candidature che non abbiano le caratteristiche minime richieste ed in particolare le proposte:

- pervenute oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, o privi dei requisiti di partecipazione;
- prive della documentazione richiesta;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle specificamente indicate nel presente Avviso;
- prive di sottoscrizione.

Ai soggetti non ammessi, per i motivi di cui sopra, sarà trasmessa formale comunicazione.

In presenza di vizi non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti od integrazioni documentali.

Al fine di essere valutati come “soggetti ammissibili alla co-progettazione” sarà necessario che gli ETS rispettino i contenuti di cui al presente avviso e partecipino attivamente ed in modo continuativo, ai tavoli di co-progettazione.

Si procederà successivamente con l'esame in seduta riservata delle idee progettuali con attribuzione del punteggio da parte di una commissione tecnica di valutazione nominata dall'Ente successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.

L'individuazione dei soggetti ammessi al tavolo di co-progettazione definitiva ed alla realizzazione delle attività previste si avrà applicando i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, determinati mediante sommatoria del punteggio attribuito in relazione a ciascuno degli ambiti sotto riprodotti. Il massimo punteggio attribuibile alla proposta/e progettuale/i è pari a 100.

La valutazione della proposta tecnico-progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri

	Sub-criteri di valutazione	Punteggio
	A1. Aderenza della proposta progettuale alle attività e ai servizi previsti dalle Linee Guida e dai Manuali del SIPROIMI	Max punti 8

Qualità della proposta progettuale Dovrà essere descritta la proposta progettuale nel suo complesso descrivendo i servizi minimi obbligatori richiesti dalle disposizioni del SAI e come da progetto allegato dell'Ente Max punti 53	Critério A) A2. Complementarietà della proposta con altri progetti/interventi attivi sul territorio e modalità di promozione/partecipazione ad essi	Max punti 2
	A3. Accoglienza materiale. Sarà valorizzata la proposta che favorisce: 1) l'apprendimento pratico della routine quotidiana e la partecipazione attiva dei beneficiari; 2) la convivenza non conflittuale e la capacità di gestione dei conflitti	Max punti 4
	A4. Mediazione linguistico culturale. Sarà valorizzata la proposta che offre: 1) la disponibilità di personale con conoscenza del maggior numero di idiomi parlati dai richiedenti e titolari di protezione internazionale; 2) il reperimento in tempi brevi dei servizi di mediazione necessari	Max punti 3
	A5. Insegnamento della lingua italiana. Sarà valorizzata la proposta che offre: 1) il miglior rapporto ore docente/studente; 2) l'esperienza dei docenti nell'insegnamento a persone straniere; 3) le modalità più efficaci per incentivare la frequentazione dei corsi di italiano	Max punti 6
	A6. Orientamento e accesso ai servizi del territorio. Sarà valorizzata la proposta che favorisce: 1) la conoscenza pratica dei servizi (sociali e sanitari) del territorio e la capacità di utilizzo in forma autonoma e appropriata: max 2 punti 2) l'inserimento scolastico dei minori e il sostegno nei rapporti con la scuola: max 2 punti	Max punti 4
	A7. Definizione dei progetti individualizzati Sarà valorizzata la proposta che favorisce l'autonomia e l'integrazione sociale dei beneficiari	Max punti 4
	A8. Inserimento lavorativo. Sarà valorizzata la proposta che favorisce: 1) l'acquisizione di competenze professionali da parte dei beneficiari: max 2 punti 2) l'orientamento ai servizi del lavoro e percorsi di inserimento lavorativo: max 2 punti	Max punti 4
	A9. Orientamento abitativo. Sarà valorizzata la proposta che favorisce un accompagnamento all'uscita in termini sia abitativi sia di inserimento nella vita comunitaria	Max 4 punti
	A10. Tutela psico-socio-sanitaria. Sarà valorizzata la proposta che favorisce la più completa presa in carico sanitaria dei beneficiari	Max 4 punti
	A11. Orientamento legale. La proposta sarà valutata in base alla rispondenza agli standard previsti in termini di informazione e accompagnamento legale dei beneficiari	Max 4 punti
	A12. Integrazione beneficiari sul territorio. Sarà valutata la capacità di progettare percorsi di collaborazione con le realtà territoriali, sia istituzionali che del terzo settore, al fine di avviare attività di integrazione dei beneficiari sia in forma individuale che collettiva	Max 3 punti
	A13. Modalità organizzative per la gestione rilevazione delle presenze e monitoraggio e la rendicontazione delle spese	Max 3 punti

CRITERIO B)	Sub-criteri di valutazione	Punteggio
Organizzazione e gestione del lavoro Dovranno essere descritte le figure professionali che	B1. 1) Equipe multidisciplinare. Sarà valorizzato il grado di multidisciplinarietà, al fine di far fronte a tutte le esigenze dei minori o ad eventuali criticità. Organizzazione del lavoro e del personale educativo: orari, turnazioni e compresenza. Sarà valutata la presenza di elementi migliorativi della qualità del servizio e per mantenere figure stabili di riferimento.	Max 10 punti

compongono l'equipe multidisciplinare nonché le modalità di organizzazione del lavoro. MAX PUNTI 32	2) Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso nell'arco della durata del contratto. Saranno altresì oggetto di valutazione le modalità organizzative ed i tempi di sostituzione in casi di emergenza, al fine di mantenere la qualità del servizio e per assicurare figure stabili di riferimento.	
	B2. Formazione, competenza ed esperienza dell'equipe in relazione all'accoglienza di richiedenti o titolari di protezione internazionale (allegare i relativi curricula). Verranno assegnati i seguenti punteggi: 1) formazione: max 4 punti 2) competenza ed esperienza: max 4 punti	Max punti 8
	B3. Coordinamento dell'equipe. Sarà valorizzata l'articolazione della programmazione dei lavori dell'equipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità nonché la qualità professionale del coordinatore, attestata dal curriculum.	Max punti 7
	B4. Modalità adottate per garantire la continuità delle prestazioni del personale impiegato nel progetto (turn-over, assenza per ferie, malattie, ecc.) Sarà valorizzato il modello organizzativo che garantisce: - massima continuità possibile degli operatori; - in caso di sostituzioni, inserimento di sostituti con medesima qualifica e conoscenza del servizio	Max punti 7

	Sub-criteri di valutazione	Punteggio
CRITERIO C) <u>Strutture di accoglienza</u> MAX PUNTI 7	Dovranno essere descritte le strutture proposte per l'accoglienza dei beneficiari. Sarà valorizzata la proposta che prevede: 1) la collocazione degli alloggi/struttura in prossimità ai servizi del territorio (scolastici, sanitari, trasporto pubblico locale etc.) 2) la disponibilità di alloggi/struttura con qualità e caratteristiche migliori in relazione ad es. a vetustà, presenza di balconi e spazi esterni, ascensore, distribuzione dei vani, numero servizi igienici, ecc.	Max punti 7

	Sub-criteri di valutazione	Punteggio
CRITERIO D) <u>Migliorie</u> MAX PUNTI 8	Attività/servizi aggiuntivi ulteriori rispetto agli standard minimi richiesti dal SAI coerenti con le finalità del progetto, che il concorrente si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse	MAX punti 8

La determinazione del punteggio relativo ai criteri che compongono la proposta progettuale verrà effettuata attraverso la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:

Scala di valutazione Coefficiente

- Qualità eccellente 1
- Qualità ottima 0,9
- Qualità molto buona 0,8
- Qualità buona 0,7
- Qualità discreta 0,6
- Qualità più che sufficiente 0,5
- Qualità sufficiente 0,4
- Qualità mediocre 0,3
- Qualità insufficiente 0,2

Qualità gravemente insufficiente 0,1
Qualità inaccettabile 0

Il coefficiente risultante dalla media sarà determinato troncando il risultato alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti

La media dei coefficienti, uno per ciascun requisito, verrà infine moltiplicato per il peso massimo attribuito al singolo requisito, secondo la seguente formula:

$$P = mc \times Pmax$$

Dove:

- *P* è il punteggio da attribuire al concorrente in esame;
- *mc* è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice;
- *Pmax* è il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio o sub criterio

Una volta applicata la formula ai coefficienti medi assegnati, non verranno effettuate altre riparametrazioni.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: saranno esclusi i Concorrenti che avranno riportato meno di 60 punti come somma dei punteggi acquisiti per i criteri di valutazione relativi agli elementi qualitativi.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati in seduta pubblica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse proposte incomplete o parziali. L'ente procedente si riserva di non procedere all'aggiudicazione all'ammissione alla coprogettazione qualora nessuna proposta progettuale risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente avviso.

N.B. qualora fosse presentata più di una proposta progettuale ed il numero dei posti complessivi messi a disposizione fosse superiore al numero massimo disponibile pari a 18, saranno ammessi alla coprogettazione i concorrenti idonei in ordine di maggior punteggio ottenuto, scorrendo la graduatoria fino alla totale copertura dei 18 posti.

Art. 16 Modalità di rendicontazione ed erogazione del rimborso spese

1. Il Soggetto attuatore terrà, per quanto di competenza, i registri e prospetti obbligatori di cui al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR e successive modifiche o integrazioni, i cui fac-simile sono forniti dal Servizio Centrale per le attività di rendicontazione richieste dal Ministero dell'Interno e, in particolare:
 - copia informatica per consultazione
 - Registro generale delle spese
 - Prospetto analitico delle spese suddivise per codice
 - Registro delle presenze dei beneficiari
 - Registro delle erogazioni ai beneficiari
 - Prospetti relativi ai costi del personale
2. Il Soggetto sarà tenuto altresì ad esibire i sopraccitati registri in ogni momento al responsabile del progetto comunale e/o ai suoi incaricati. Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le indicazioni e alle scadenze fornite dal Ministero dell'Interno.
3. Le spese rendicontate dovranno essere conformi al Piano finanziario preventivo approvato in fase di coprogettazione e all'eventuale Piano finanziario rimodulato che verrà presentato dal Comune al Ministero dell'Interno nei limiti delle rimodulazioni possibili, dopo concertazione con il soggetto attuatore.
4. Le spese sostenute verranno rimborsate, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi, secondo le regole previste dalle norme, dalle circolari, dai manuali relativi allo SPRAR e dal Dlgs.117/2017. Il Comune di Ventimiglia si impegna a liquidare le spese rendicontate all'ente gestore nei limiti del budget assegnato. La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del

D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

5. Il soggetto gestore sarà tenuto alla restituzione degli eventuali importi delle spese dallo stesso rendicontate non riconosciuti dal Ministero dell'Interno/Servizio Centrale al termine delle verifiche del rendiconto consuntivo presentato.

Art. 17 Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura esclusivamente attraverso l'invio di richieste all'indirizzo PEC comune.ventimiglia@legalmail.it.

Le risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale www.comune.ventimiglia.im.it

Art. 18 Informativa privacy Regolamento UE 2016/679

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (*di seguito GDPR*), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95/46/CE, ovvero:

- i dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche. Il trattamento sarà finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nell'ambito del presente avviso ed i dati acquisiti a seguito del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità, da parte del Titolare del trattamento, ad erogare il servizio richiesto;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni), individuati dal Titolare o dai soggetti incaricati, individuati dal Responsabile (esterno), adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi, riconosciuti per legge in quanto "Interessato";
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni, dal termine del progetto;
- i dati personali saranno comunicati al Ministero dell'Interno, esclusivamente per le finalità ad esso attinenti;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese extraeuropeo, né di comunicazione a soggetti terzi, fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.

Si precisa che potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, Regolamento UE 679/2016, ovvero:

- conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e messa a disposizione in forma intellegibile;
- conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornamento, rettifica o, se vi è interesse, integrazione dei dati;
- opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) e/o al Responsabile del trattamento;
- reclamo all'Autorità di controllo competente.

1. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
2. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
3. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato.
4. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di

controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).

5. Si informa che i Dirigenti delle strutture sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali").

Si comunica che il Titolare del Trattamento dei dati è il Dott. Simone Barla e l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: isecsrl@legalmail.it.

Art.19 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Marrone.

Art. 20 Pubblicità e documenti della selezione

Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito del Comune di Ventimiglia, alla pagina *Bandi-Gare-Concorsi* nella sezione *Avvisi*. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura. I soggetti che intendano partecipare alla presente procedura hanno l'obbligo di visionare la pagina dedicata fino al giorno prima della scadenza del termine per acquisire eventuali informazioni integrative fornite dall'amministrazione ai fini della presentazione della proposta progettuale. Eventuali modifiche in ordine alla data, al luogo e all'orario di apertura delle buste saranno comunicate alla suddetta pagina, fino al giorno antecedente la chiusura della procedura.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ente e sul sito web istituzionale

Art.21 Clausola di salvaguardia

Il Comune di Ventimiglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del comune medesimo. L'Ente procedente si riserva altresì la facoltà di non dare luogo all'avvio del progetto, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti.

Articolo 22 Norme di rinvio

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.